



REPUBBLICA DI SAN MARINO
SEGRETARIA DI STATO PER GLI AFFARI ESTERI



Emendamenti al progetto di legge
“Modifiche alla legge 19 aprile 1979 n. 13
Legge per la regolamentazione delle Missioni diplomatiche e degli Uffici consolari”

Emendamento modificativo dell'art. 3
(interamente sostitutivo)

Art. 3

L'art. 3 è sostituito dal seguente:

“Il rapporto fra lo Stato e gli Agenti diplomatici e consolari è disciplinato da apposite convenzioni rinnovabili ogni due anni, approvate dal Congresso di Stato su proposta del Segretario di Stato per gli Affari Esteri e con successiva presa d'atto della Commissione Consiliare Permanente Affari Esteri, Emigrazione ed Immigrazione, Sicurezza e Ordine Pubblico, Informazione.

Tali convenzioni, con l'indicazione delle prerogative e dei privilegi connessi con le funzioni degli Agenti diplomatici e consolari, prevedono: l'assunzione degli obblighi e degli oneri, gli eventuali compensi e **rimborsi spese a piè di lista**, nonché le fattispecie che possono determinare la cessazione anticipata dell'incarico.

L'incarico può comunque essere revocato in ogni momento dal Congresso di Stato, con preavviso di 60 giorni.

I compensi per gli Agenti diplomatici provenienti dalla carriera diplomatica sono previsti nella specifica normativa che li riguarda e, in caso di prestazione di servizio presso le Missioni all'estero, saranno disciplinati dal regolamento collegato alla normativa predetta.

Per gli Agenti diplomatici non provenienti dalla carriera diplomatica il Congresso di Stato può prevedere l'erogazione di un rimborso spese a piè di lista per attività opportunamente autorizzate e/o l'erogazione di un compenso.

Gli Agenti consolari prestano la loro attività a titolo gratuito. Qualora le circostanze del caso lo rendano ineludibile per un efficace svolgimento dell'attività consolare, il Congresso di Stato può prevedere l'erogazione di un rimborso spese a piè di lista per attività opportunamente autorizzate e/o l'erogazione di un compenso.

Le Missioni diplomatiche e gli Uffici consolari possono essere dotati di personale amministrativo da reclutare con contratto di diritto privato, previa autorizzazione del Congresso di Stato.

Gli Agenti diplomatici e consolari non possono assumere incarichi incompatibili con la funzione diplomatica o consolare ai sensi delle disposizioni vigenti e sono tenuti a dimettersi dagli stessi se li ricoprono al momento della sottoscrizione della convenzione.

L'incarico di Agente consolare o diplomatico è incompatibile con quello di membro del Consiglio Grande e Generale. Qualora un membro del Consiglio Grande e Generale acceda alla carriera diplomatica o consolare dovrà presentare, entro tre mesi dalla nomina, le proprie dimissioni dall'incarico consiliare.

Tutti gli incarichi diplomatici e consolari sono altresì incompatibili con l'incarico di Presidente o Vice-Presidente, Segretario Generale o Direttore o funzione assimilabile di organizzazioni degli imprenditori e dei lavoratori, di Presidente o Vice-Presidente delle Comunità

AM



REPUBBLICA DI SAN MARINO
SEGRETERIA DI STATO PER GLI AFFARI ESTERI

dei sammarinesi all'estero, di delegato o rappresentante delle Comunità presso la Consulta dei Sammarinesi all'estero.

Gli Agenti diplomatici e consolari dovranno tempestivamente comunicare alla Segreteria di Stato per gli Affari Esteri la pendenza di procedimenti penali a loro carico in qualsiasi Paese. Il Congresso di Stato potrà deliberare la revoca dell'incarico con effetto immediato.

Il Congresso di Stato delibererà inoltre la revoca dell'incarico con effetto immediato in ogni caso di comportamento lesivo del prestigio e degli interessi della Repubblica.

Gli Agenti diplomatici e consolari dipendenti dalla Pubblica Amministrazione che, al momento dell'entrata in vigore della presente legge, prestino già servizio presso una sede estera, conservano il diritto al mantenimento del posto di organico e maturano ogni altro diritto collegato all'originario rapporto di lavoro, come se avessero prestato servizio in sede."

Emendamento modificativo dell'art. 12

L'art. 12 è sostituito dal seguente:

"La presente legge entra in vigore il 90° giorno successivo a quello della sua legale pubblicazione."